COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE per il disciplinamento dell'ormeggio natanti

del 22.06.1981

Art.1

Il presente regolamento si applica ai natanti che vengono attraccati ai pali in ferro nel lago Ceresio prospiciente l'abitato di Morcote, secondo la convenzione no. 2.042.0452 tra lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di Morcote.

Art. 2

La concessione è personale.

Essa è rilasciata in via provvisoria e soggetta alla tassa regolamentare.

La concessione ha la durata di un anno ed è sempre rinnovabile ritenuto che il beneficiario provi di avere occupato l'ormeggio in continuità. La concessione è disdicibile in ogni tempo senza ragione di danni con preavviso scritto di due mesi ove lo Stato abbia a disdire la convenzione quadro no. 2.042.0452

Art. 3

Il posto non può essere subaffittato.

Art. 4

Ogni cambiamento d'indirizzo del titolare, di natante o di genere di categoria, deve essere immediatamente notificato al Municipio di Morcote.

Art. 5

Il natante, oltre ad essere in perfetto stato di navigazione, deve essere immatricolato presso l'Ufficio cantonale della navigazione e munito di targa.

Ne fanno eccezione le imbarcazioni esonerate per legge dall'obbligo della targa.

Art.6

Il titolare della concessione è tenuto alla pulizia del natante e della riva (dal marciapiede al lago, bagnasciuga compresa) nell'interesse del decoro comunale.

Art.7

I danni a persone o cose derivanti dall'attracco ai pali sono a carico dell'istante che ne assume la completa responsabilità sia verso il Comune, sia verso i terzi.

Art. 8

Il titolare della concessione deve essere coperto da una adeguata assicurazione di responsabilità civile.

Il Comune non è responsabile di nessun danno che possa per toccare ai natanti, segnatamente a dipendenza di rottura dei pali d'attracco.

Il titolare della concessione dovrà stipulare un'adeguata assicurazione per la copertura dei danni suddetti.

A richiesta presenterà al Municipio la polizza e la prova dell'avvenuto pagamento dei premi.

Art.9

Sarà la data la preferenza all'attracco di barche tradizionali.

Per l'attribuzione dei posti (concessione), viene data la precedenza ai domiciliati rispettivamente ai proprietari di immobili o residenze secondarie nel Comune.

Art. 10 Le concessioni per posteggio natante sono così fissate:

• barche a remi con o senza motore da fr. 100.— a fr.200.— all'anno.

Art.11

Lungo la riva del lago ai lati del debarcadero è vietato il posteggio e l'ormeggio di barche: su tali parti della riva è unicamente consentito l'approdo e lo stazionamento temporaneo dei natanti.

Su tale aria è tuttavia consentito lo stazionamento per eseguire i lavori di manutenzione delle barche.

L'occupazione dell'area deve essere richiesta al Municipio.

Art.12

Il presente regolamento, riservata la ratifica da parte del Dipartimento dell'Interno e dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, entra in vigore con effetto al 1.01.1984 e annulla ogni norma contraria e incompatibile.

Approvato dal C.C nella seduta del 22.06.1981

Ratificato del Dipartimento dell'interno il 23.07.1981

Modifica art. 2,8,10,11,12 approvati dal C.C. 30.01.1984

Ratifica Dipartimento dell'Interno Ris. 2079/ RC/SD/tv 29.02.1984

Modifica art. 9 e 11 approvati dal C.C. 12.12.1994

Ratifica Dipartimento delle istituzioni Inc. 168-RE-3581

Entrata in vigore il 01.01.1995.